

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L'ASSOCIAZIONE RUT - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DI: EROGAZIONE DI PACCHI VIVERI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI IGIENICI E ALIMENTARI PER L'INFANZIA"

L'anno 2024 addì 16 Settembre in Sarezzo

Tra

COMUNE DI SAREZZO, con sede legale in: PIAZZA CESARE BATTISTI, N. 04 - SAREZZO (BS) codice fiscale 00852210178 rappresentato dalla sig. SINDACO Pedrali Valentina c.f. [REDACTED] nata [REDACTED] residente a [REDACTED] in Via [REDACTED]

E

L'Associazione denominata ASSOCIAZIONE RUT organizzazione di volontariato – codice fiscale 92006100173 TEL 030801973 Mail associazione.rut@virgilio.it; con sede legale in P.zza. Cesare Battisti n. 43/a 25068 Sarezzo rappresentata dal sig. Marianini [REDACTED] [REDACTED] il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa

premesso

che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- che il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “Convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- che con apposito avviso (Determina Reg. Gen n. 472 del 29/08/2024 Avente per oggetto: “Approvazione della manifestazione di interesse e schema tipo di convenzione per erogazione di pacchi viveri contenenti generi alimentari e prodotti igienici e alimentari a favore di soggetti residenti e in condizione di grave indigenza) pubblicato in data 4 settembre 2024 sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente è stata indetta procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

che con atto del responsabile del Settore Servizi alla Persona - (prot n. ____ del 16.9.2024: Verbale delle operazioni di selezione per l'individuazione di associazioni di promozione sociale/organizzazioni di volontariato per svolgere attività di interesse generale riferite a interventi, prestazioni e servizi in ambito sociale: erogazione di pacchi viveri contenenti generi alimentari e prodotti igienici e alimentari a favore di soggetti residenti e in condizione di grave indigenza - periodo dal 16 settembre 2024 al 30 agosto 2026, rinnovabile per altri due anni) - è stata selezionata per lo svolgimento del servizio l'Associazione non lucrativa, denominata ASSOCIAZIONE RUT organizzazione di volontariato – codice fiscale 92006100173 iscritta al:

- RUNTS n di repertorio n. 40684;
- registro generale del volontariato al foglio n. 625 progressivo 2494 Sezione A data di iscrizione 22.4.1999 e per modifica cambio del presidente e denominazione Ente con atto n. 1626 del 14.7.2020;

- registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare al progressivo 487 decreto n. 7094 del 05.05.2003.

Tanto richiamato e premesso, Il Comune di Sarezzo e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa il Comune di Sarezzo:

- si avvale dell'attività dell'Associazione denominata ASSOCIAZIONE RUT organizzazione di volontariato – codice fiscale 92006100173 con sede legale in P.zza. Cesare Battisti n. 43/a 25068 - iscritta al:
- RUNTS di repertorio n. 40684;
- registro generale del volontariato al foglio n. 625 progressivo 2494 Sezione A data di iscrizione 22.4.1999 e per modifica cambio del presidente e denominazione Ente con atto n. 1626 del 14.7.2020
- registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare al progressivo 487 decreto n. 7094 del 05.05.2003.

e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, l'attività:

- Erogazione di pacchi viveri contenenti generi alimentari e prodotti igienici e alimentari per l'infanzia d'ora innanzi denominati per le finalità della presente convenzione "Pacchi alimentari" su segnalazione del competente Ufficio Servizi Sociali a favore di soggetti residenti e in condizione di grave indigenza.

ART. 2

FINALITÀ

In esecuzione della Delibera di Giunta n. 139 del 7 8 2024 avente per oggetto: "Avviso pubblico per l'individuazione di associazioni di promozione sociale/organizzazioni di volontariato per svolgere attività di interesse generale riferite a interventi, prestazioni e servizi in ambito sociale", con la presente Convenzione il Comune di Sarezzo intende realizzare attività di interesse generale, con particolare attenzione agli interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, prestazioni e servizi di cui

alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni - da attivarsi nel periodo dal 16 Settembre 2024 al 30 Agosto 2026, (con possibilità di rinnovo per altri due anni) nel territorio del Comune di Sarezzo. Le attività oggetto dell'intervento sono identificate e dettagliate nella presente convenzione:

Il Comune di Sarezzo si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 3

RESPONSABILI DEL PROGETTO

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune di Sarezzo e dell'Associazione Rut sono la dott.ssa Salomoni Laura responsabile del Settore Servizi alla Persona per il Comune di Sarezzo e il sig. Marianini [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED] per l'organizzazione di volontariato.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

ART. 4

IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:

- Preparare e confezionare i "pacchi alimentari" con prodotti acquistati presso supermercati e/o acquisiti da Enti e destinati alla famiglie indicate dal servizio sociale Comunale secondo la propria disponibilità;

- Provvedere al recupero delle eccedenze alimentari di generi “freschi” a scadenza breve presso supermarket della zona garantendone lo stoccaggio e la conservazione in frigorifero, laddove necessario;
- Organizzare il trasporto dei “pacchi alimentari” dalla sede operativa alle famiglie destinatarie dell’aiuto sul territorio di Sarezzo o a consegnare i “pacchi alimentari” ai destinatari direttamente presso la sede operativa su appuntamento – secondo l’elenco degli aventi diritto assegnato dai Servizi Sociali del Comune;
- Eventuali altri prodotti, qualora disponibili, saranno donati “extra pacco” in aggiunta a quanto previsto nei pacchi base da destinarsi in via prioritaria agli assistiti saltuari e alle famiglie più numerose; l’associazione non si obbliga alla consegna dei prodotti “extra-pacco” che saranno consegnati solo quando disponibili.

ART. 5

IMPEGNO DEL COMUNE DI SAREZZO

Il Comune di Sarezzo si impegna a

- Comunicare immediatamente al responsabile nominato dall’organizzazione ogni evento che possa incidere sull’attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all’organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione;
- Individuare gli aventi diritto al beneficio. La responsabilità della individuazione dell’effettivo stato di necessità degli individui o delle famiglie è di esclusiva competenza dell’ufficio Servizi Sociali del Comune che provvederà alla verifica attraverso idonea valutazione;
- Tramite l’ufficio servizi sociali redigere l’elenco delle famiglie ritenute in particolari condizioni di disagio per le quali si ritiene necessario la consegna dei “pacchi alimentari”. In alternativa l’ufficio servizi sociali trasmetterà il nominativo del beneficiario all’associazione unitamente alla scheda di attivazione;
- Inviare all’associazione via mail all’indirizzo: associazione.rut@virgilio.it modulo di attivazione per l’erogazione dei “pacchi alimentari” come da modello allegato alla presente convenzione con fotocopia carta identità e codice fiscale dell’utente beneficiario e, se disponibile, Attestazione ISEE;
- Ove necessario rendersi disponibili ad incontri per casi particolari per definire meglio le procedure di consegna e la dotazione dei “pacchi alimentari”;
- Erogare un contributo/rimborso a parziale copertura degli oneri dell’associazione per le finalità della presente convenzione.

ART. 6

RIMBORSI

Il valore della presente convenzione calcolato per un anno è di €. 5.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72) in base alle spese effettivamente sostenute. L'amministrazione si riserva la possibilità di incrementare il valore dell'affidamento fino ad un massimo di €. 15.000,00 annuo in seguito a valutazioni che dovessero rendersi necessarie in fase di svolgimento del servizio anche a causa dell'evoluzione della crisi socio-economica in corso e del permanere della pandemia in essere con le sue ripercussioni sul tessuto sociale.

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- Ai fini del conteggio del valore dell'importo complessivo rimborsabile, faranno fede esclusivamente i costi sostenuti dall'associazione per il valore economico che si intende attribuito forfettariamente al singolo pacco erogato come previsto dai modelli:

ALLEGATO A.1 - PACCO ALIMENTARI FINO A 3 PERSONE del valore forfettario riconosciuto di € 55,00
ALLEGATO A.2- PACCO ALIMENTARI 4 PERSONE o oltre " del valore forfettario riconosciuto di € 65,00
"ALLEGATO A.3_Madre che allatta del valore forfettario riconosciuto di € 60"
ALLEGATO A.4_Madre che NON allatta del valore forfettario riconosciuto di € 80

allegati alla presente convenzione per farne parte integrante.

- Per spese generali si intende:
 - a) Eventuale acquisto di generi alimentari presso i discount e i supermercati della zona e/o altri Enti;
 - b) Oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari e degli automezzi, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
 - c) I costi telefonici sostenuti per il servizio;
 - d) I costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, ecc.);
 - e) I costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa alla presente convenzione;
 - f) I costi inerenti le spese vive (utenze domestiche, spese per materiale di facile consumo, quote per la pulizia, la disinfezione e l'igienizzazione degli ambienti) per le sedi operative dell'associazione.

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo, saranno documentate all'Ufficio Servizi Sociali per mezzo di **apposita relazione** dettagliata delle attività realizzate e con cadenza semestrale/annuale.

I costi sostenuti verranno rimborsati solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

A tal fine l'associazione dovrà compilare una scheda denominata "SCHEMA PER PIANO FINANZIARIO - RENDICONTO/CONSUNTIVO ANALITICO" su apposito modello (**ALLEGATO A.5_ foglio di rendicontazione costi**) allegato alla presente per farne parte integrante, al quale andrà allegata tutta la documentazione relativa giustificativa delle spese sostenute. Tale rendiconto dovrà essere presentato e firmato dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente.

Il comune di Sarezzo e l'Associazione si impegnano reciprocamente ad una revisione del contributo su base annuale a fronte di minori oneri imputabili all'acquisto/acquisizione di generi alimentari da parte dell'Associazione.

ART. 7

DURATA

La presente convenzione ha validità dal 16 Settembre 2024 al 30 Agosto 2026, rinnovabile per altri due anni nel territorio del Comune di Sarezzo salvo revisione prezzi su comune accordo.

ART. 8

CONTROLLI

Il Comune di Sarezzo, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione.

ART. 9

RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa

- Polizza infortuni 40071090000030 scadenza 07.06.2025 Compagnia TUA ASSICURAZIONI

- Polizza R.C. n. 753324318 scadenza 31.12.2024 compagnia Allianz;

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune di Sarezzo (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, con cadenza annuale.

ART.10

RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, Il Comune di Sarezzo ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, Il Comune di Sarezzo può risolvere la presente:

- Qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- Qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con Il Comune di Sarezzo.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune di Sarezzo.

ART.11

CONTROVERSIE

I rapporti tra il Comune di Sarezzo e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART.12

RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune di Sarezzo ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART.12

SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

Il Comune di Sarezzo ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

ART.13

Trattamenti di dati personali affidati al Responsabile

L'Associazione effettua i trattamenti dei dati personali, anche di natura particolare, relativi agli utenti del servizio, per quanto strettamente necessario allo svolgimento dello stesso. Tali trattamenti sono svolti dall'Associazione quale Responsabile del trattamento, attenendosi a quanto qui di seguito riportato:

- Non comunicare a terzi in alcun modo e non utilizzare per altri fini i dati personali e comunque mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate. Tali obblighi sono da considerarsi pienamente vigenti anche nel caso di cessazione del presente rapporto contrattuale;
- Non trasferire in alcun modo i dati in un paese extra UE;
- Istruire adeguatamente le persone che operano sotto la sua autorità avendo accesso ai dati personali in questione. A tali persone dovrà essere richiesto un impegno di riservatezza;
- Comunicare al Comune, Titolare del trattamento, non appena ne abbia avuto conoscenza, eventuali violazioni dei dati personali anche sospette o incidenti di sicurezza da cui possano derivare tali violazioni;
- Mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentire e contribuire alle attività di vigilanza, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, da un altro soggetto da questi incaricato o dall'Autorità di controllo;
- Assistere il Titolare al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- Adottare misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, considerando in special modo i rischi che possono derivare dalla distruzione, dalla

perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati. Su richiesta, il Responsabile darà riscontro al Titolare delle misure adottate a protezione dei dati e degli esiti delle verifiche effettuate sull'efficacia di tali misure.

L'Associazione può ricorrere ad altri responsabili. In ogni caso, dovrà imporre al responsabile di cui si serve gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. Il Titolare dovrà essere aggiornato in merito al ricorso ad altri responsabili.

L'Associazione opererà quale Responsabile del trattamento fino alla cessazione del contratto. Al termine di tali attività, il Titolare potrà richiedere la restituzione dei dati personali trattati in esecuzione del contratto o la loro cancellazione, di cui si dovrà dare evidenza.

Il Comune di Sarezzo ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

LA RESPONSABILE DI SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Laura SALOMONI

PER L'ASSOCIAZIONE



ASSOCIAZIONE RUT
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
P.zza Cesare Battisti, 43 A
25068 SAREZZO (Brescia)
mail: associazione.rut@virgilio.it
pec: associazione.rut@legalmail.it
Cod. Fisc. 92006100173